

Condizioni Generali di Vendita e Consegna

1. Applicazione e opponibilità delle condizioni generali di vendita

- a. Le presenti condizioni generali di vendita e di consegna si applicano all'insieme delle relazioni commerciali (offerte, vendite, consegne, pagamento...); esse prevalgono su ogni condizione di acquisto salvo deroga formale ed esplicita da parte del venditore.
- b. Di conseguenza, la trasmissione di un ordine implica l'accettazione completa e senza riserve dell'acquirente di queste condizioni generali di vendita e di consegna. Nessuna condizione particolare, salvo accettazione formale e scritta del venditore, può prevalere sulle condizioni generali di vendita e di consegna. Ogni condizione contraria posta dall'acquirente – ad esempio le condizioni generali di acquisto, di consegna, di pagamento – sarà dunque, in assenza di accettazione esplicita e scritta, non opponibile al venditore, indipendentemente dal momento in cui essa sarà stata portata a sua conoscenza.

2 Ordini

- a. Le offerte del venditore sono senza impegno da parte sua. In caso di ordine ricevuto dall'acquirente, questo sarà considerato come accettato definitivamente dal venditore solo dopo l'accettazione scritta del venditore tramite conferma d'ordine. Ogni modifica apportata all'ordine potrà essere presa in considerazione solo se è confermata per iscritto.
- b. Per acquisti da campione, le caratteristiche del campione non valgono come garantite. Decliniamo ogni responsabilità per l'idoneità della merce fornita relativamente agli scopi presi in considerazione dall'acquirente e anche per i danni che derivano dalla lavorazione del prodotto.

3 Prezzi

- a. Purché non risulti diversamente dalla conferma d'ordine, valgono i nostri prezzi "franco Vostro stabilimento come concordato nella nostra conferma d'ordine".
- b. L'IVA ai sensi di legge non è inclusa nei nostri prezzi; viene indicata separatamente nella fattura per l'importo di legge il giorno dell'emissione della fattura.

4. Spedizione

Il venditore si riserva la scelta della via e del tipo di spedizione.

5 Modalità e termini di consegna

- a. I termini di consegna vengono comunicati a titolo indicativo e non vincolano la responsabilità del venditore. Il superamento dei termini di consegna non può dar luogo al risarcimento di danni, né all'annullamento degli ordini in corso.
- b. In caso di forza maggiore, il venditore si riserva la facoltà di prorogare il termine di consegna fino al momento della cessazione della forza maggiore, senza che l'acquirente possa annullare l'ordine e senza che l'acquirente possa richiedere il risarcimento dei danni. Sarà considerato come un caso di forza maggiore ogni evento che renda difficile o impossibile la consegna, sia che l'evento abbia avuto origine presso il venditore o presso i suoi fornitori, ad esempio gli scioperi o l'impossibilità di ricevere gli approvvigionamenti.
- c. Le consegne parziali di merce sono autorizzate e giustificano l'emissione di una fattura separata.

6 Pagamenti

- a. Qualora sussistessero dubbi fondati sulla solvibilità dell'Acquirente e questi, nonostante una corrispondente richiesta, non fosse disposto ad effettuare un pagamento anticipato o a prestare un'adeguata garanzia di pagamento, il venditore, se non ha ancora eseguito forniture, è autorizzato a recedere dal contratto.
- b. I pagamenti valgono come effettuati solo quando l'importo è definitivamente a disposizione del venditore su uno dei suoi conti.
- c. Il venditore si riserva il diritto di usare pagamenti a saldo degli importi delle fatture più vecchie, maggiorati dei costi e degli interessi di mora che si sono nel frattempo accumulati, e precisamente nel seguente ordine: costi, interessi, credito principale.
- d. Si esclude ogni diritto dell'Acquirente a effettuare trattenute. L'Acquirente può ricorrere a compensazioni solo nel caso di crediti non contestati o legalmente determinati.

7 Riservato dominio

- a. Le merci divengono di proprietà dell'Acquirente soltanto dopo che questi ha assolto tutti gli impegni derivanti dal suo rapporto commerciale con il venditore, compresi debiti accessori, risarcimento dei danni, pagamento di assegni o cambiali. Il riservato dominio permane ancora nei casi in cui i singoli crediti del venditore vengano registrati in un conto corrente e ne venga effettuato e riconosciuto il saldo.
- b. Il venditore è autorizzato, senza dilazione o recesso dal contratto, ad esigere la restituzione della merce sottoposta a riservato dominio, qualora l'Acquirente sia in ritardo nell'adempimento dei suoi impegni verso il venditore. Il ritiro della merce sottoposta a riservato dominio comporta il recesso dal contratto solo quando questo venga esplicitamente dichiarato per iscritto dal venditore. Se il venditore recede dal contratto, per tutto il periodo in cui ha ceduto l'uso della cosa può richiedere un compenso adeguato.

- c. Lavorando la merce sottoposta a riservato dominio l'Acquirente opera per conto del venditore senza tuttavia poter avanzare nei confronti di questo alcuna pretesa per la lavorazione effettuata. Il diritto di proprietà del venditore si estende ai prodotti ottenuti dalla lavorazione della merce sottoposta a riservato dominio. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene lavorata assieme a merce di proprietà di terzi, o viene mescolata o unita a merce di proprietà di terzi, il venditore acquisisce il diritto di comproprietà sui prodotti così ottenuti in base alla proporzione tra i valori di fattura della merce in riservato dominio e quelli della merce di terzi. Se la merce in riservato dominio è mescolata o unita a merce principale dell'Acquirente, questi cede immediatamente al venditore i suoi diritti di proprietà nei confronti del nuovo prodotto.
- d. L'Acquirente s'impegna a conservare con cura la merce sottoposta a riservato dominio e a provvedere a proprie spese alla sua manutenzione e riparazione. Egli è tenuto inoltre ad assicurarla a proprie spese contro furti e danni con la diligenza del buon commerciante. Egli cede con ciò anticipatamente al venditore qualsiasi diritto derivante dai contratti di assicurazione.
- e. Finché adempie regolarmente ai suoi impegni verso il venditore, l'Acquirente è autorizzato a disporre, nell'ambito della normale gestione aziendale, della merce sottoposta a patto di riservato dominio. Questo non vale qualora tra l'Acquirente e i suoi clienti sia stato concordato e viga un divieto di cessione del credito relativo al prezzo di acquisto. L'Acquirente non è autorizzato a dare tale merce in pegno, a cederla in garanzia o a costituire su di essa vincoli di altro genere. In caso di vendita l'Acquirente deve subordinare il trasferimento di proprietà al completo pagamento della merce da parte del suo acquirente.
- f. L'Acquirente cede in anticipo al venditore, a garanzia di tutti i diritti spettanti nei suoi confronti in virtù del loro rapporto d'affari, qualsiasi diritto derivante dalla vendita della merce che viene sottoposta a patto di riservato dominio, unitamente a tutti i diritti accessori e garanzie, compresi assegni e cambiali. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene venduta insieme ad altre cose ad un prezzo globale, la cessione si limita alla quota proporzionale della fattura del venditore per la merce sottoposta a riservato dominio unitamente venduta. Se vengono vendute merci di cui l'Acquirente ha la comproprietà di cui al punto 3, la cessione si limita a quella parte del credito che corrisponde alla quota di comproprietà del venditore. Se l'Acquirente utilizza la merce sottoposta a riservato dominio per trasformare dietro compenso merci di proprietà di terzi, dovrà cedere anticipatamente al venditore a titolo di garanzia il diritto al compenso nei confronti di terzi. Finché assolve regolarmente i suoi impegni di pagamento l'Acquirente è autorizzato a riscuotere in proprio i crediti derivanti da una vendita ulteriore o dalla trasformazione della merce. Non è invece autorizzato a costituire pegni o a cessioni di nessun genere su questi crediti.
- g. Qualora il venditore ritenga compromessa la realizzazione delle sue pretese, l'Acquirente ha l'obbligo di comunicare, su richiesta, la cessione ai propri acquirenti e di fornire al venditore tutte le documentazioni ed informazioni necessarie. L'Acquirente è inoltre obbligato a comunicare tempestivamente al venditore eventuali pretese di terzi sulla merce sottoposta a riservato dominio e su diritti ceduti.
- h. Se il valore delle garanzie messe a disposizione del venditore supera di oltre il 20% il valore di quanto le spetta, il venditore è obbligato a restituire all'Acquirente, dietro richiesta di quest'ultimo, delle garanzie in misura equivalente. Il venditore stesso può scegliere quali garanzie restituire.

8 Contestazioni e reclami

- a. Il materiale fornito dal venditore è di seconda scelta, rigenerato o fuori norma per cui il venditore non risponde di danni diretti o indiretti generati dall'utilizzo proprio o improprio dello stesso. La responsabilità del venditore si limita alla sola sostituzione del materiale, reso nelle condizioni in cui è stato acquistato.
- b. Eventuali reclami vengono presi in considerazione solamente se notificati per iscritto immediatamente o al più tardi entro 14 giorni dalla consegna della merce, con l'indicazione del numero e della data di fattura, nonché dei numeri di contrassegno degli imballaggi, e corredati di documenti giustificativi, campioni e biglietti di controllo degli imballaggi.
- c. Nel caso di vizi occulti il reclamo deve essere inoltrato per iscritto subito dopo il loro accertamento. L'onere della prova del vizio occulto è carico dell'Acquirente.
- d. La merce contestata può essere restituita soltanto dietro esplicito consenso del venditore.

9 Luogo di giurisdizione

- a. In caso di disputa, sono competenti i tribunali del luogo della sede sociale del venditore, anche in caso di appello in garanzia o di pluralità di difensori. Se l'acquirente ha la sua sede fuori dall'Italia, il venditore si riserva la facoltà di scegliere come luogo di giurisdizione sia la sua sede sociale, sia la sede sociale dell'acquirente stesso.
- b. La presente vendita è sottoposta alla Legge Italiana.
- c. Se per qualsiasi ragione una delle suddette disposizioni si rilevasse inefficace o inapplicabile, l'obbligo delle condizioni di vendita non viene tuttavia modificato. In tal caso, noi ci impegniamo a sostituire la disposizione inefficace o inapplicabile con un regolamento valido e applicabile che abbia una portata economica equivalente e che implichi impegni analoghi per l'acquirente.